



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 14

Riunione del 9 dicembre 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Annalisa Morgese
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/02 – 2010/2011 – Appello dell'Atleta Scio Fabio avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 29 gennaio 2011, per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Materdomini srl ssd

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,

- letti ed esaminati gli atti ed i documenti;
- ascoltato l'Avv. Francesco Termini per il Sodalizio Materdomini srl ssd e lette le memorie dell'Avv. Nicola Napolione per l'Atleta Scio;
- udito il rappresentante della Procura Federale, Avv. Umberto Pantanella;
PREMESSO CHE
- i Sig. ri Giovanni Scio e Teresa Gerico, genitori esercenti la potestà sul figlio minore Fabio Scio, tesserato per la Società Materdomini srl ssd, proponevano ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania, per ottenere lo scioglimento del vincolo del figlio Scio Fabio dalla predetta Società, per giusta causa riconducibile a motivi di studio ed incompatibilità ambientale;
- la CTA, in accoglimento del ricorso, dichiarava, in data 29/01/2011, lo scioglimento del vincolo dell'Atleta Fabio Scio per giusta causa, non imputabile alla Società Materdomini srl ssd, disponendo a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima il pagamento da parte dell'Atleta dall'importo di euro 27.500,00, subordinando lo svincolo all'effettivo pagamento;
- l'Atleta provvedeva al pagamento "con riserva di impugnazione e ripetizione della somma" e, tramite i propri genitori, interponeva atto di appello alla Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia, con richiesta di riforma parziale della decisione della CTA, nella parte in cui veniva imposto un indennizzo, a detta dell'appellante, non dovuto o comunque iniquo ed eccessivamente oneroso;
- la CAF, con decisione del 4/05/2011, rigettava l'appello, confermando la decisione impugnata;
- avverso tale decisione proponeva rituale ricorso lo Scio davanti alla Corte Federale che, nella riunione del 30/06/2011, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ritenuto che la CAF, in ordine allo specifico punto di doglianza relativo ai criteri di quantificazione dell'indennizzo, non si fosse pronunciata adeguatamente, annullava la decisione impugnata, per carenza di motivazione e disponeva il rinvio al giudice di secondo grado, affinché procedesse a valutare le doglianze del tesserato Scio in ordine al deliberato indennizzo;

- la CAF, all'esito dell'udienza di rinvio del 22/07/2011, in parziale riforma della sentenza della CTA e con provvedimento del 1/08/2011, rideterminava in via equitativa in euro 27.000,00 l'indennizzo da corrispondere da parte dello Scio in favore della Società Materdomini Volley, obbligando quest'ultima alla restituzione della somma di euro 500,00, quale differenza rispetto all'importo già ricevuto a seguito della decisione di primo grado e disponendo la restituzione parziale della tassa di impugnazione, nella misura di 1/10 di quanto versato dall'appellante, per i seguenti motivi:
 - *considerato che l'iscrizione dell'atleta presso l'Istituto Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di Ortona integra gli estremi della giusta causa per lo scioglimento del vincolo, previsti dal comma 3 dell'art. 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento e, comunque, non imputabile al Sodalizio;*
 - *esaminato il notevole curriculum sportivo dell'atleta Scio Fabio presente nella documentazione relativa al giudizio di primo grado e consistente nell'aver vinto, con la Società Materdomini srl ssd, numerosi campionati provinciali, regionali e nazionali (in particolare, come capitano, lo scudetto di Campione d'Italia della categoria Under 16 nella stagione agonistica 2008/2009), nell'aver disputato tornei nazionali, nell'essere stato giudicato più volte miglior giocatore delle predette manifestazioni, nell'aver disputato tornei internazionali e nell'aver partecipato a più collegiali della nazionale;*
 - *preso atto che l'atleta in questione ha fatto parte, per ben due anni, della Rappresentativa Regionale, conquistando, come capitano, la medaglia di argento nella stagione 2008/2009;*
 - *considerato, altresì, che Scio Fabio è stato avviato alla pratica sportiva dalla Società Materdomini srl ssd, con la quale è stato tesserato per ben 6 anni, durante i quali quest'ultima si è fatta integralmente carico di ogni onere, compreso quello attinente a tutte le indagini ed alle cure sanitarie resesi necessarie per l'atleta in questione;*
 - *considerato che agli atti di causa non risulta documentazione probatoria relativa al pagamento da parte della famiglia o/e dell'atleta di eventuali quote associative o di frequenza né tantomeno contribuzioni varie;*
 - *preso atto che il valore sportivo dell'atleta Scio Fabio riceve ulteriore conferma dalla circostanza che lo stesso è transitato dalla partecipazione a campionati giovanili e regionali direttamente al Campionato Nazionale di serie B1;*
 - *atteso che lo "status quo" del vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramento non lega la quantificazione dell'indennizzo a parametri prestabiliti e, quindi, vincolanti, limitandosi a statuire la corresponsione di un indennizzo da determinarsi in via equitativa;*
 - *ritenuto, pertanto, di rideterminare secondo equità l'indennizzo in questione alla luce del menzionato curriculum sportivo dell'atleta, oltre che della fidelizzazione da questi raggiunta con la Società Materdomini srl ssd, la quale ha investito, nel corso degli anni, per la crescita dell'appellante, sia come singolo, sia quale capitano e, quindi, perno fondamentale della squadra;*
- avverso tale decisione l'Atleta Scio proponeva nuovo ricorso di legittimità dinanzi alla Corte Federale, allegando quali motivazioni del gravame: la contraddittorietà e la carenza di motivazione della decisione, la illegittima valutazione e la carente motivazione del principio di equità; la non uniformità della decisione della CAF in riferimento alla giurisprudenza degli Organi Giurisdizionali Centrali e la conseguente violazione dell'art. 1, comma 3 dello Statuto Federale, la illegittimità della decisione in merito alla restituzione della tassa pari ad un decimo;
- in data 6/10/2011, la Corte Federale annullava la decisione della CAF del 1/08/2011 per carenza e contraddittorietà delle motivazioni e per erronea restituzione parziale della tassa di impugnazione;

- gli atti venivano, pertanto, rimessi alla CAF per: - valutare compiutamente le doglianze espresse nell'atto di appello dello Scio in ordine al deliberato indennizzo; - eliminare (esplicitando le ragioni della decisione impugnata) la contraddittorietà in ordine all'onere probatorio delle parti; - estrinsecare il percorso logico - giuridico che ha indotto la CAF alla riduzione dell'indennizzo; - restituire all'appellante l'intera tassa di impugnazione.
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 98 e 2, comma 5 del Regolamento Giurisdizionale, la Corte Federale ha competenza a giudicare sull'impugnazione delle decisioni della CAF, limitatamente a "motivi di legittimità circa l'interpretazione di norme dello statuto o dei regolamenti";
- il giudizio di determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 35, comma 4 del vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramento ha natura esclusivamente equitativa, essendo svincolato dalla specifica dimostrazione, da parte della Società, delle somme realmente sostenute per la crescita sportiva e per tutelare l'integrità fisica di un proprio Atleta;
- diversamente ragionando, si rischierebbe di reintrodurre la normativa previgente in relazione al cd. RISCATTO, che prescriveva la valutazione delle specifiche spese sostenute;
- l'Atleta non ha fornito elementi atti a far, quanto meno, presumere il proprio esborso di somme durante il tesseramento con la Società Materdomini srl ssd e che il Sodalizio non si sia fatto carico degli oneri economici necessari alla crescita sportiva ed alla salute dell'Atleta;
- la CAF ha assunto la propria decisione del 1/08/2011 ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del Regolamento Giurisdizionale, avendo valutato diversamente le risultanze del procedimento di prima istanza, riformando in parte la decisione impugnata e decidendo nuovamente nel merito;
- la CAF non ha invertito, né modificato l'onere della prova riguardo alla quantificazione dell'indennizzo in questione, peraltro non disciplinato esplicitamente dall'attuale Regolamento Giurisdizionale;
- la nuova e diversa decisione della CAF ha condotto alla riduzione di €. 500,00 dell'indennizzo, secondo il procedimento logico-decisorio ed i motivi puntualmente esplicitati nel detto provvedimento del 1/08/2011, al quale si fa espresso riferimento, nonché sopra richiamati;
- la detta riduzione è stata determinata da una diversa valutazione, rispetto a quella effettuata in primo grado, dei costi e degli oneri economici ed organizzativi del Sodalizio, rapportati al rilevante curriculum sportivo dell'Atleta Scio ed alla sua giovane età;
- questa CAF ha deliberato, basando la propria decisione sul principio dell'equità, in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, fornendo precise e dettagliate motivazioni riguardo agli elementi posti a fondamento del ragionamento effettuato;
- che il giudizio "secondo equità" deve essere, per definizione, svincolato da parametri predefiniti per la determinazione degli indennizzi, previsti, invece, soltanto per atleti di serie A;
- che nessuna norma federale stabilisce che vi sia un limite pari ad euro 15.000,00 per la determinazione dell'equo indennizzo per i giocatori non di serie A, almeno fino alla modifica dell'articolato attualmente vigente;
- nessuna norma del Regolamento Giurisdizionale considera, comunque, l'analogia un principio cardine ed imprescindibile del nostro ordinamento, al contrario di quanto, invece, accade nel diritto anglosassone;
- allo stato attuale, non risultano essere stati decisi casi aventi caratteristiche analoghe a quello per cui è causa, tanto da costituire specifico precedente;
- ove la Corte Federale, nell'esercizio delle sue superiori funzioni nomofilattiche previste nell'ordinamento *de quo* (art. 2 comma 5 del Regolamento Giurisdizionale) non condivida tale *iter* decisionale, oltre che la pacifica

giurisprudenza formatasi sul punto, debba interpretare l'attuale Regolamento Giurisdizionale nel senso della necessità di produrre, da parte dei sodalizi, la documentazione contabile relativa alle spese realmente sostenute, reintroducendo il meccanismo del cd. "riscatto" ed alleviando il compito della CTA e della CAF nella determinazione equitativa dell'indennizzo;

- ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Regolamento Giurisdizionale, in caso di riforma del giudizio deve essere disposta la restituzione "totale o parziale" della tassa;
- avendo accolto l'appello in misura limitata, nella stessa entità è stata disposta la restituzione parziale della tassa;
- la decisione della Corte Federale relativamente alla restituzione della tassa di gara costituisce provvedimento abnorme e viene considerata da codesta CAF "tamquam non esset", esulando dalle competenze previste dagli artt. 98 e 2, comma 5 del Regolamento Giurisdizionale, salvo che la Corte Federale statuisca espressamente che, al contrario di quanto statuito dall'art. 97, comma 6 del Regolamento Giurisdizionale, d'ora innanzi la detta restituzione debba avvenire sempre in maniera integrale, senza una preliminare modifica statutaria in tal senso;

P.Q.M.

- viene confermato in toto il giudizio assunto dalla Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia con provvedimento del 1 agosto 2011.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 21 dicembre 2011